

RISOLUZIONE N. 30/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 16 settembre 2026

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione delle imposte dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, di cui al Testo unico del 31 ottobre 1990 n. 346, per l'imposta sulle donazioni e per le tasse per i servizi ipotecari e catastali nonché per le attività di controllo e di conciliazione in relazione all'imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali

Con risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione di cui al Testo unico del 31 ottobre 1990, n. 346 e con risoluzione n. 2/E del 10 gennaio 2025 sono stati istituiti ulteriori codici e ridenominati taluni codici esistenti per tener conto delle modifiche apportate con il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

Con risoluzione n. 35/E dell'11 luglio 2024 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell'imposta, in relazione alla registrazione di atti.

Con la presente risoluzione si istituiscono i codici tributo inerenti alle fattispecie di seguito indicate e secondo le indicazioni riportate nei seguenti paragrafi.

1. Versamento delle somme dovute per gli atti di donazione e per la riliquidazione delle imposte a seguito di revoca della dichiarazione d'intenti e ravvedimento operoso in relazione alla dichiarazione di successione

In relazione alla presentazione della dichiarazione di successione di cui al Testo unico del 31 ottobre 1990, n. 346, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme richieste con avviso di liquidazione per decadenza dai benefici "*prima casa*", notificato a seguito di istanza del contribuente nelle ipotesi di revoca di intenti e di ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **"A252" denominato "Successioni - Imposta di successione e relativi interessi - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d'intenti";**
- **"A253" denominato "Successioni - Imposta ipotecaria e relativi interessi - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d'intenti";**
- **"A254" denominato "Successioni - Imposta catastale e relativi interessi - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d'intenti";**
- **"A255" denominato "Successioni - Imposta di bollo e relativi interessi - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d'intenti";**
- **"A256" denominato "Successioni - Sanzione imposta di successione - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 472/1997";**

- **“A257” denominato “Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;**
- **“A258” denominato “Successioni - Sanzione imposta di bollo - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;**
- **“A259” denominato “Successioni - Tributi speciali e compensi - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”.**

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”* esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, con l’indicazione nei campi *“codice ufficio”*, *“codice atto”* e *“anno di riferimento”*, nel formato *“AAAA”*, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.

Nella sezione *“Contribuente”* sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo *“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”* è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice **“08”** da riportare nel campo *“codice identificativo”*.

Per consentire altresì il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta complementare correlata all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla registrazione di atti, richieste con avviso di liquidazione, notificato a seguito di istanza del contribuente nelle ipotesi di revoca di intenti e di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“A260” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;**

- **“A261” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;**
- **“A262” denominato “Registro - Tasse per i servizi ipotecari e catastali e interessi - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;**
- **“A263” denominato “Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”.**

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”* esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, con l’indicazione nei campi *“codice ufficio”*, *“codice atto”* e *“anno di riferimento”*, nel formato *“AAAA”*, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.

2. Versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo e di conciliazione relative all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione e alla registrazione di atti

Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo e di conciliazione relative all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione o alla registrazione di atti, si istituiscono i seguenti codici tributo, distinti per tipologia di definizione:

- ***Definizione per pagamento o per acquiescenza ex articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218***

- **“A264” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi - Omessa impugnazione”;**
- **“A265” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Omessa impugnazione”;**
- **“A266” denominato “Registro - Tasse per i servizi ipotecari e catastali -Omessa impugnazione”;**
- **“A267” denominato “Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Omessa impugnazione”.**
- **“A283” denominato “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Omessa impugnazione”;**
- **“A284” denominato “Successioni - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Omessa impugnazione”.**

➤ ***Definizione delle sole sanzioni ex articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472***

- **“A268” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Definizione delle sole sanzioni”;**
- **“A269” denominato “Successioni - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Definizione delle sole sanzioni”;**
- **“A270” denominato “Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Definizione delle sole sanzioni”.**

➤ ***Accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218***

- **“A271” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi - Accertamento con adesione”;**
- **“A272” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Accertamento con adesione”;**

- **“A273” denominato “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Accertamento con adesione”;**
- **“A274” denominato “Successioni - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Accertamento con adesione”;**
- **“A275” denominato “Registro - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Accertamento con adesione”;**
- **“A276” denominato “Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Accertamento con adesione”.**

➤ ***Conciliazione di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546***

- **“A277” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi - Conciliazione”;**
- **“A278” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Conciliazione”;**
- **“A279” denominato “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Conciliazione”;**
- **“A280” denominato “Successioni - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Conciliazione”;**
- **“A281” denominato “Registro - Tasse per i servizi ipotecari e catastali -Conciliazione”;**
- **“A282” denominato “Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Conciliazione”.**

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”* esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, con l’indicazione nei campi *“codice ufficio”*, *“codice atto”* e *“anno di riferimento”*, nel formato *“AAAA”*, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.

Per i codici “A269”, “A273”, “A274”, “A279”, “A280”, “A283” e “A284”, nella sezione “*Contribuente*” sono, altresì, riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”.

Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 - *spese di notifica per atti impositivi*”.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*
Firmato digitalmente

Rielaborazione redazionale: FiscoOggi del 17/09/2026

SUCCESSIONI E DONAZIONI: NUOVI CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTI CON MODELLO F24

FiscoOggi - r.fo.

La risoluzione n. 30/2026 dell'Agenzia delle Entrate amplia il sistema dei codici tributo utilizzabili nel modello F24 per il pagamento di somme collegate alle dichiarazioni di successione, agli atti di donazione e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali. Il provvedimento interviene sui versamenti conseguenti alla revoca della dichiarazione d'intenti relativa ai benefici "prima casa", al ravvedimento operoso, alle attività di controllo e ai diversi istituti di definizione della posizione fiscale. La risoluzione completa il quadro delineato dalle precedenti risoluzioni n. 16/2016 e n. 2/2025 per le successioni e n. 35/2024 per la registrazione degli atti, introducendo causali specifiche che consentono di distinguere imposte, interessi e sanzioni in funzione della fattispecie che ha determinato il debito.

Per la perdita dei benefici "prima casa" applicati in sede di dichiarazione di successione sono istituiti i codici da A252 ad A259. Essi riguardano l'imposta di successione, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, l'imposta di bollo, le relative sanzioni e i tributi speciali dovuti a seguito di ravvedimento operoso ai sensi dell'[articolo 13 del Dlg 472/1997](#) o di revoca d'intenti. I codici devono essere indicati nella sezione "Erario" del modello F24, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito versati. Nei campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento" devono essere riportati i dati risultanti dall'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando per l'anno il formato a quattro cifre. Nella sezione relativa al contribuente devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici dell'erede, mentre il codice fiscale del defunto deve essere riportato nel campo relativo al coobbligato insieme al codice identificativo "08".

Per le somme relative all'imposta complementare sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali connesse alla registrazione degli atti sono istituiti i codici A260, A261, A262 e A263. Anche in questo caso le causali riguardano gli importi richiesti con avviso di liquidazione emesso dopo un'istanza del contribuente per revoca d'intenti o ravvedimento operoso. I codici distinguono l'imposta sulle donazioni e i relativi interessi, le sanzioni sull'imposta, le tasse per i servizi ipotecari e catastali e le relative sanzioni. Le somme devono essere versate nella sezione "Erario" del modello F24, riportando gli estremi dell'atto notificato dall'ufficio. La corretta valorizzazione degli elementi identificativi consente l'abbinamento del pagamento alla specifica posizione fiscale interessata.

Un ulteriore gruppo di codici è destinato alle somme dovute a seguito di attività di controllo o di utilizzo degli istituti deflativi e di definizione. La risoluzione prevede causali specifiche per omessa impugnazione, definizione delle sole sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione. In questo ambito rientrano i codici da A264 ad A284, differenziati in base alla natura del tributo e allo strumento utilizzato. Sono compresi, tra gli altri, l'imposta sulle donazioni e i relativi interessi, le sanzioni sull'imposta, le tasse per servizi ipotecari e catastali relative sia alle successioni sia alla registrazione degli atti e le corrispondenti sanzioni. Tutti i codici devono essere esposti nella sezione "Erario" in corrispondenza degli importi a debito, indicando codice dell'ufficio, codice dell'atto e anno di riferimento riportati nel documento notificato.

Per i codici A269, A273, A274, A279, A280, A283 e A284, riferiti a somme collegate a una successione, devono essere compilati anche i dati dell'erede e il codice fiscale del defunto con identificativo "08". La risoluzione mantiene invece invariato il codice utilizzato per le spese di notificazione degli atti emessi dagli uffici: il relativo pagamento continua a essere effettuato con il codice tributo 9400, denominato "Spese di notifica per atti impositivi". L'intervento dell'Agenzia ha quindi natura essenzialmente procedurale e rende più analitica la gestione dei versamenti tramite F24, distinguendo le somme per tipologia di imposta, sanzione e istituto applicato e uniformando le modalità di compilazione della delega ai dati contenuti negli atti dell'amministrazione finanziaria.

Copyright - Diritti d'autore

Bollettino di Legislazione Tecnica è un marchio registrato di Legislazione Tecnica S.r.L. Non è in nessun caso consentito copiare, modificare, riprodurre, pubblicare o comunque distribuire o utilizzare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo i contenuti, in assenza di autorizzazione scritta da parte dell'Editore.

Normativa e prassi

Imposta successioni e donazioni, introdotti nuovi codici tributo

16 settembre 2026

New entry anche per i versamenti dovuti a seguito di avvisi di liquidazione con riguardo alle tasse per i servizi ipotecari e catastali e per le attività di controllo e di conciliazione



Si amplia il sistema dei codici tributo utilizzabili nel modello F24 per il pagamento delle somme collegate alle dichiarazioni di successione, agli atti di donazione e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali. La risoluzione n. [30/2026](#) introduce, in particolare, nuove causali per i versamenti conseguenti alla revoca di intenti e al ravvedimento operoso, alle attività di controllo e ai diversi istituti di definizione delle controversie.

L'intervento completa il quadro già delineato dalle risoluzioni nn. [16/2016](#) e [2/2025](#), relative ai pagamenti connessi alla dichiarazione di successione, e dalla risoluzione n. [35/2024](#) per le somme dovute sulla registrazione degli atti, a seguito delle attività di controllo, conciliazione, ravvedimento e riliquidazione dell'imposta.

Eredità e perdita dei benefici "prima casa"

Un primo gruppo di codici, compreso tra **A252** e **A259**, riguarda le somme richieste con avviso di liquidazione a seguito della decadenza dai benefici "prima casa" applicati in sede di dichiarazione di successione.

Le nuove causali consentono di versare l'imposta complementare e le altre somme dovute quando l'atto è stato emesso in seguito a un'istanza del contribuente, presentata per la revoca della dichiarazione d'intenti e di ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

In dettaglio, i codici sono:

- “A252” denominato “Successioni - Imposta di successione e relativi interessi - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”
- “A253” denominato “Successioni - Imposta ipotecaria e relativi interessi - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”
- “A254” denominato “Successioni - Imposta catastale e relativi interessi - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”
- “A255” denominato “Successioni - Imposta di bollo e relativi interessi - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”
- “A256” denominato “Successioni - Sanzione imposta di successione - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”
- “A257” denominato “Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”
- “A258” denominato “Successioni - Sanzione imposta di bollo - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”
- “A259” denominato “Successioni - Tributi speciali e compensi - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”.

I codici devono essere riportati nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” devono essere inseriti i dati indicati nell’atto emesso dall’ufficio. L’anno va espresso nel formato a quattro cifre.

Nella sezione “Contribuente” vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede. Il codice fiscale del defunto trova posto nel campo dedicato al coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare, insieme al codice identificativo “08”.

Atti di liberalità e servizi immobiliari

Per i versamenti dell’imposta complementare correlata all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali in relazione alla registrazione di atti sono istituiti i codici **da A260 ad A263**. Anche in questo caso, si tratta di somme richieste con avviso di liquidazione notificato a seguito di un’istanza del contribuente, nelle ipotesi di revoca d’intenti e di ravvedimento operoso.

- “A260” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”
- “A261” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”
- “A262” denominato “Registro - Tasse per i servizi ipotecari e catastali e interessi - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”
- “A263” denominato “Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”.

Anche queste causali vanno esposte nella sezione “Erario”, indicando gli estremi riportati nell’atto dell’ufficio.

Controlli, adesione e conciliazione

La seconda parte della risoluzione interessa le somme dovute in seguito alle attività di controllo e di conciliazione riguardanti l'imposta sulle donazioni e le tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione e alla registrazione di atti. I codici sono differenziati in base allo strumento utilizzato per definire la posizione fiscale.

- “A264” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi - Omessa impugnazione”
- “A265” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Omessa impugnazione”
- “A266” denominato “Registro - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Omessa impugnazione”
- “A267” denominato “Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Omessa impugnazione”
- “A283” denominato “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Omessa impugnazione”
- “A284” denominato “Successioni - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Omessa impugnazione”
- “A268” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Definizione delle sole sanzioni”
- “A269” denominato “Successioni - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Definizione delle sole sanzioni”
- “A270” denominato “Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Definizione delle sole sanzioni”
- “A271” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi - Accertamento con adesione”
- “A272” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Accertamento con adesione”;
- “A273” denominato “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Accertamento con adesione”
- “A274” denominato “Successioni - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Accertamento con adesione”
- “A275” denominato “Registro - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Accertamento con adesione”
- “A276” denominato “Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Accertamento con adesione”
- “A277” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi - Conciliazione”
- “A278” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Conciliazione”
- “A279” denominato “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Conciliazione”
- “A280” denominato “Successioni - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Conciliazione”
- “A281” denominato “Registro - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Conciliazione”;
- “A282” denominato “Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Conciliazione”.

Le indicazioni per compilare la delega

Tutti i codici relativi alle attività di controllo, all'adesione e alla conciliazione vanno inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli importi a debito. Il contribuente deve riportare il codice dell'ufficio, quello dell'atto e l'anno di riferimento risultanti dal documento ricevuto.

Per i codici A269, A273, A274, A279, A280, A283 e A284, riguardanti somme collegate a una successione, occorre compilare anche i dati dell'erede. Il codice fiscale del defunto deve essere inserito nell'apposito campo insieme al codice identificativo “08”.

Resta invariata, infine, la causale da utilizzare per le spese di notificazione degli atti emessi dagli uffici. Il pagamento va eseguito con il codice tributo “9400”, denominato “Spese di notifica per atti impositivi”.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/portale/-/imposta-successioni-e-donazioni-introdotti-nuovi-codici-tributo>
